



## Statuto della Sezione di CANZO del Club Alpino Italiano

### TITOLO I

#### Denominazione, sede, durata

##### **Art.1. DENOMINAZIONE e DURATA**

E' costituita, con sede in Canzo, Via Meda n. 40 l'associazione denominata "Club Alpino Italiano – Sezione di Canzo", con sigla "CAI – Sezione di Canzo"; fondata nel 1947 come sottosezione del "CAI LECCO", ha vita autonoma dal 1975. L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Raggruppamento Regionale CAI della Lombardia.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

##### **Art.2. NATURA**

L'Associazione, che non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità, uniforma il proprio Ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Gli iscritti all'associazione sono di diritto Soci del CAI.

#### Scopi e funzioni

##### **Art.3. SCOPI**

L'associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane con particolare riguardo a quelle Canzesi, e la tutela del loro ambiente naturale. Per conseguire tali scopi provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite Scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori, per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia, l'archivio nonché alla pubblicazione di eventuali riviste o monografie riguardanti la vita sezionale.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse. Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione, senza l'autorizzazione



# CLUB ALPINO ITALIANO

## SEZIONE DI CANZO

scritta degli organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli soci in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dalla Sezione o a discapito delle medesime.

### **Art.4. LOCALI SEDE**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo o, nei casi di urgenza, del Presidente.

## **TITOLO II**

### **Soci**

### **Art.5. SOCI**

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni Nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

### **Art.6. AMMISSIONE**

Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda, al Consiglio Direttivo della Sezione, su apposito modulo controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo della Sezione, il cui giudizio è insindacabile.

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI; si obbliga, inoltre, ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo della Sezione.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

### **Art.7. QUOTA ASSOCIATIVA**

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
- e) le somme dovute di cui alle lett. b), c) e d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

### **Art.8. DURATA**

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI se non da questi autorizzate.



# CLUB ALPINO ITALIANO

## SEZIONE DI CANZO

Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

### **Art.9. DIMISSIONI**

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

### **Art.10. PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di Socio si perde: per estinzione dell'ente, per morte, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

### **Art.11. SANZIONI DISCIPLINARI**

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta e educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare.

### **Art.12. RICORSI**

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

## **TITOLO III**

### **Sezioni**

#### **Art.13. ORGANI DELLA SEZIONE**

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art.14. ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) elegge il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e i Delegati all'assemblea Generale dei Delegati del Club Alpino Italiano, con le modalità stabilite dal presente statuto; è escluso il voto per corrispondenza;
- b) determina la quota associativa e quella d'ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'assemblea dei Delegati;
- c) approva annualmente il programma dell'associazione;



# CLUB ALPINO ITALIANO

## SEZIONE DI CANZO

- d) approva i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- e) delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- f) delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto dell'associazione in unica lettura;
- g) delibera lo scioglimento della Sezione;
- h) delibera su ogni altra questione che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci, aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

### **Art.15. CONVOCAZIONE**

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina delle cariche Sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'assemblea straordinaria deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun Socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della convocazione.

### **Art.16. PARTECIPAZIONE**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta.

Ogni Socio delegato non può portare più di n. 3 deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione – che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima – l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

### **Art.17. PRESIDENTE e SEGRETARIO dell'ASSEMBLEA**

L'assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori.

Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

### **Art.18. DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti alla Sezione da almeno due anni compiuti.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.



## CONSIGLIO DIRETTIVO

### **Art.19. COMPOSIZIONE E FUNZIONI**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di n. 9 membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso, non hanno diritto di voto.

Nelle successive riunioni, il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno 5 consiglieri.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Sezione salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- a) convoca l'Assemblea dei Soci;
- b) propone all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività della Sezione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- c) redige e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- d) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- e) redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio della Sezione;
- f) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- g) delibera sulle domande d'iscrizione dei nuovi Soci;
- h) delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e scuole e ne coordina le attività;
- i) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale;
- j) emana eventuali Regolamenti particolari di gruppi e commissioni;
- k) proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

### **Art.20. DURATA e SCIOGLIMENTO**

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Nel periodo che intercorre tra lo scrutinio e l'insediamento del nuovo Consiglio, per il semplice espletamento delle pratiche correnti, rimane in carica il Consiglio Direttivo uscente.

### **Art.21. CONVOCAZIONI**

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano solo i suoi componenti.

Il Presidente può invitare a partecipare:

- a) i Delegati dell'Assemblea Generale del CAI;
- b) i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI.

Il Presidente può altresì invitare, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio Direttivo anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

### **Art.22. MODALITA' DI CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.



## CLUB ALPINO ITALIANO

### SEZIONE DI CANZO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal verbalizzante e da chi ha presieduto la riunione.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella Sede Sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

## PRESIDENTE

### **Art.23. COMPITI e NOMINA del PRESIDENTE**

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a) sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- d) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente della Sezione presiede l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo Presidente.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli Organi Centrali o negli Organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni Sociali completi.

Il Presidente è nominato secondo le modalità stabilite dallo Statuto della Sezione; è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

## TESORIERE E SEGRETARIO

### **Art.24. Compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

### **Art.25. Compiti del Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### **Art.26. COMPOSIZIONE e DURATA**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

È costituito da tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente fra i propri componenti effettivi; si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

Al Revisore dei conti cessato dalla carica, subentra il primo dei non eletti.



# CLUB ALPINO ITALIANO

## SEZIONE DI CANZO

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

E' compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame del conto economico del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale o individuale degli atti contabili della Sezione o della Sottosezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

### TITOLO IV

#### Cariche Sociali

##### **Art.27. CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ**

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanto intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

##### **DELEGATI ALL'ASSEMBLEA GENERALE**

Il Presidente della Sezione è di diritto delegato per l'Assemblea Generale del CAI. Gli altri delegati, eletti dai Soci della Sezione in rapporto al numero degli iscritti e stabiliti dal Regolamento Generale del CAI, sono rieleggibili e durano in carica un anno.

I Delegati nel partecipare all'Assemblea Generale del CAI debbono attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

### TITOLO V

#### Commissioni , Gruppi e Scuole

##### **Art.28. COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE**

Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente, o quando se ne presenta l'opportunità alla nomina, tra i Consiglieri o tra i Soci, di speciali Commissioni consultive aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri e predisponendone il regolamento.

Può altresì conferire a singoli Soci incarichi vari di collaborazione tra cui quello di: ispettore dei rifugi, capogita, direttore di eventuali campeggi, direttore del notiziario sezionale, redattore dei comunicati stampa, bibliotecario o altri.

L'Assemblea dei Soci può approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, o su mozione presentata da almeno venti soci maggiorenni e inserita nell'ordine del giorno da discutere, la costituzione di gruppi di Soci.



# CLUB ALPINO ITALIANO

## SEZIONE DI CANZO

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

I gruppi gestiscono in modo autonomo le somme e i mezzi che vengono loro assegnati dalla Sezione, dagli Organi regionali e/o centrali del CAI e da terzi, sottoponendo annualmente al Consiglio Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi.

Eventuali variazioni ai loro bilanci preventivi devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.

I beni patrimoniali e i fondi loro affidati fanno comunque parte del patrimonio e del bilancio della Sezione.

I gruppi, possono emanare regolamenti interni particolari che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Ogni gruppo deve proporre i nominativi di un responsabile, di un cassiere e di un segretario come propri rappresentanti da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve nominare, fra i suoi componenti, un Consigliere referente per ciascun tipo di Commissione, Incarico e/o Gruppo costituito in seno all'associazione.

I gruppi non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo; possono intraprendere iniziative o intrattenere rapporti con Enti, Organismi o Terzi, estranei all'Associazione solo ove espressamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

In caso di violazioni delle norme statutarie, da parte di un Gruppo, il Consiglio Direttivo può disporre la revoca dei rappresentanti del gruppo stesso.

## TITOLO VI

### Sottosezioni

#### **Art.29. COSTITUZIONE**

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei Delegati del CAI.

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

## TITOLO VII

### Patrimonio

#### **Art.30. PATRIMONIO**

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; da introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti.

I fondi liquidi, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione tra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

## TITOLO VIII



## Amministrazione

### Art.31. ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni e i contributi ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta contemporaneamente lo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna ed amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

## TITOLO IX

### Controversie

#### Art.32. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale il secondo a livello centrale.

Il Collegio Regionale o Interregionale dei Proibiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Proibiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere fra i Soci o fra i Soci ed organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

#### Art.33. RINVIO ALLE NORME DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni e lo Statuto ed il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica al presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il su esteso testo è stato approvato dall'Assemblea dei Soci della Sezione di Canzo del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 10 febbraio 2012 e da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI con proprio Atto n° 24/2013.

Il Presidente della Sezione

Attilio Caspani